



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2010 (20.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0204 (COD)
2010/0206 (APP)**

**16838/1/10
REV 1**

**EF 186
MI 490
COMPET 387
ECOFIN 754
ENFOPOL 344
CODEC 1363**

NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

n. prop. Comm.: 12680/10 EF 101 MI 270 COMPET 225 ECOFIN 471 ENFOPOL 225
CODEC 731
12675/10 EF 100 MI 269 COMPET 224 ECOFIN 470 ENFOPOL 224

Oggetto: - Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del
Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante
in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro
= Orientamento generale
- Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Consiglio sull'estensione del
campo di applicazione del regolamento (UE) n. xx/yy del Parlamento
europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada
del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro
= Accordo politico

1. La Commissione europea ha presentato le proposte in oggetto al Consiglio il 14 luglio 2010¹. La prima proposta mira a eliminare gli attuali ostacoli normativi al trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro e a facilitare in tal modo la libera circolazione dell'euro.

¹ Docc. 12680/10 EF 101 MI 270 COMPET 225 ECOFIN 471 ENFOPOL 225 CODEC 731 e 12675/10 EF 100 MI 269 COMPET 224 ECOFIN 470 ENFOPOL 224.

Lo scopo della seconda proposta è quello di estendere il campo di applicazione della prima proposta al territorio di uno Stato membro in procinto di introdurre l'euro, in quanto in genere si verifica una maggior esigenza di trasporto transfrontaliero del contante in euro nel periodo che precede il passaggio all'euro.

2. Va osservato che per la prima proposta citata, per la quale la regola di voto è la maggioranza qualificata tra gli Stati membri della zona euro, vale la procedura legislativa ordinaria (codecisione), mentre per la seconda proposta, per la quale la regola di voto è l'unanimità di tutti gli Stati membri, vale la procedura legislativa speciale (approvazione del Parlamento europeo).
3. Si attende ancora il parere del Parlamento europeo sulle proposte. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere sulle proposte il 5 ottobre 2010².
4. Le proposte sono state esaminate dal gruppo "Servizi finanziari". A seguito della riunione del gruppo del 6 dicembre, e della successiva procedura di approvazione tacita, tutte le delegazioni hanno approvato i testi dei regolamenti che figurano nelle proposte di compromesso della presidenza ³

² Doc. 14748/10 EF 133 ECOFIN 613 MI 369 COMPET 285 TRANS 269 ENFOPOL 302 CODEC 1003.

³ Docc. 16842/1/10 REV 1 EF 187 MI 491 COMPET 388 ECOFIN 755 ENFOPOL 345 CODEC 1365 e 16843/10 EF 188 MI 492 COMPET 389 ECOFIN 756 ENFOPOL 346.

5. Si propone pertanto che il Comitato dei Rappresentanti permanenti:
- approvi l'orientamento generale relativo alla proposta di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro, il cui testo figura nel doc. 16842/1/10 REV 1 EF 187 MI 491 COMPET 388 ECOFIN 755 ENFOPOL 345 CODEC 1365;
 - inviti la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla scorta dell'orientamento generale al fine di pervenire a un accordo in prima lettura;
 - confermi il suo accordo politico sulla proposta di regolamento (UE) n. .../... del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento (UE) n. xx/yy del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro, il cui testo figura nel doc. 16843/10 EF 188 MI 492 COMPET 389 ECOFIN 756 ENFOPOL 346⁴; e
 - iscriva a verbale le dichiarazioni allegate al presente documento.

⁴ In seguito all'accordo politico, il testo del regolamento, una volta messo a punto dai giuristi-linguisti, sarà sottoposto prossimamente al Consiglio per l'adozione formale, così da consentire al Consiglio di chiedere formalmente l'approvazione del Parlamento europeo.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni molto specifiche riguardanti la direttiva 96/71/CE lasciano impregiudicata l'ammissibilità, in altri contesti, di disposizioni future analoghe in materia di diritto del lavoro.

Dichiarazione della Germania

La Germania chiede che nell'ambito della valutazione del regolamento, di cui all'articolo 26 del progetto di regolamento, che deve intervenire due anni dopo la sua entrata in vigore, si presti particolare attenzione all'estensione dei modi di trasporto che gli Stati membri devono riconoscere a norma dell'articolo 12bis da almeno una ad almeno due possibilità.

Il regolamento intende agevolare il trasporto transfrontaliero del contante in euro tra Stati membri dell'area dell'euro. È pertanto auspicabile che gli Stati membri autorizzino più di un modo di trasporto transfrontaliero di contante in euro. La Germania ritiene che, se ciascuno Stato membro autorizzasse soltanto un unico modo di trasporto che corrisponde alle rispettive norme nazionali, sarebbe molto difficile conseguire lo scopo di agevolare i trasporti transfrontalieri di contante in euro.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono favorevoli alla proposta ma desiderano nondimeno esprimere l'auspicio che in futuro il campo di applicazione del regolamento sia esteso a tutti gli Stati membri dell'UE.
